

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **217/1983** (ECLI:IT:COST:1983:217)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **01/07/1983**

Deposito del **18/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15100**

Atti decisi:

N. 217

ORDINANZA 1 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma primo, e 195 del r.d. 27

febbraio 1936, n. 645 (rectius: d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) (Radiotelediffusione: vincoli e controlli da parte dell'autorità amministrativa) e degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1979 dal Pretore di Trasacco nel procedimento civile vertente tra le Soc.p.a. Telemarsica e CIRCOSTEL iscritta al n. 65 del registro ordinanze n. 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981;

visti l'atto di costituzione della Soc.p.a. Telemarsica e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di assoggettare a vincoli e controlli l'attività di radio-telediffusione;

b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevedono una disciplina atta a colmare i vuoti legislativi creati dalle sentenze della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 70 della Costituzione.

Considerato, anche a tacere del fatto che il pretore ha revocato il decreto precedentemente emesso in sede di procedimento cautelare e d'urgenza, che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione adeguata della rilevanza della questione sollevata, non contenendo alcuna esposizione della fattispecie sottoposta a giudizio e comunque omettendo di esaminare gli effetti che le richieste dichiaratorie di illegittimità costituzionale avrebbero in ordine alla decisione da prendere;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.